

82

**Ordinanza municipale
concernente il prelievo
delle tasse d'allacciamento
alle canalizzazioni**

Città di Bellinzona

Il Municipio di Bellinzona, visti gli articoli 35 del Regolamento delle canalizzazioni (RC) e 192 LOC,

ordina:

1. Principio

Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica, che deve essere preliminarmente autorizzato dal Municipio ed annunciato prima della chiusura dello scavo, è esigibile una tassa d'allacciamento.

2. Tassa

La tassa di allacciamento, stabilita entro i limiti dell'art. 35 RC ed in base alle prestazioni ed all'impegno dell'amministrazione comunale per il controllo e l'aggiornamento dei catasti, ammonta a:

- fr. 500.- per ogni fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato con un punto di allacciamento;
- fr. 1'000.- per ogni fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato con due punti di allacciamento;
- fr. 1'500.- per ogni fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato con tre o più punti di allacciamento.

3. Debitore della tassa

La tassa è dovuta dal proprietario del fondo e/o dal titolare di diritti reali limitati. La stessa deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di emissione.

4. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC, ed abroga ogni precedente disposizione incompatibile o contraria.

**Adottata con risoluzione municipale no. 8199 del 12 ottobre 2016
Esposta agli albi comunali dal 13 ottobre 2016 al 14 novembre 2016**